



COMUNE DI RHO

**REGOLAMENTO
PER LA TRASPARENZA
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI**



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i termini con i quali l'Ente provvede alla raccolta e pubblicazione dei dati riguardanti lo stato patrimoniale del Sindaco, dei componenti della Giunta e dei Consiglieri comunali, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 33 e 47 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 05/07/1982, n. 441.
2. Il Sindaco, i componenti della Giunta e i Consiglieri comunali denominati ai fini del presente regolamento "amministratori", sono tenuti all'osservanza delle disposizioni sopra citate, secondo le norme del presente Regolamento.
3. Allo stesso obbligo sono soggetti i titolari di cariche direttive in alcuni enti e società partecipati dal Comune di Rho, in attuazione della Legge 05/07/1982, n. 441.

Art. 2 - Obblighi per gli amministratori da assolvere all'assunzione della carica, annualmente, alla cessazione della carica

1. Gli amministratori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000, sono tenuti a far pervenire alla Segreteria generale, entro tre mesi dalla convalida o dall'accettazione della nomina, un'autodichiarazione, anche negativa, concernente:
 - a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
 - b) le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione di questa, un'attestazione relativa a tale circostanza;
 - c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione devono essere allegati le copie delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 18/11/1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
 2. Sono altresì tenuti a depositare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
 3. L'adempimento di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuato per ogni anno di durata del mandato, ad esclusione di quanto richiesto nella succitata lettera c del comma 1, entro il 31 ottobre, in base alla vigente normativa tributaria.
 4. Entro tre mesi successivi alla cessazione della carica, sono tenuti a far pervenire alla Segreteria generale una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1, intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro il 31 ottobre, gli stessi soggetti sono tenuti a depositare un'attestazione con le risultanze della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo della presentazione di questa, un'attestazione relativa a tale circostanza. Sono altresì tenuti a depositare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
- Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nel caso di rielezione e/o accettazione della nomina degli amministratori, senza interruzione, per il rinnovo degli organi.

Art. 3 - Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado

1. L'amministratore all'atto della trasmissione di cui al precedente art. 2, è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 c.c. e dei parenti entro il secondo grado che vi consentono;
2. Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui al precedente art. 2.
3. L'amministratore è esonerato dall'obbligo di cui al presente articolo, ove il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado non vi consentano; il mancato consenso degli stessi deve essere espressamente attestato dall'eletto o nominato.

Art. 4 - Modulistica

1. Le dichiarazioni patrimoniali devono essere effettuate su apposito schema di autodichiarazione predisposto dalla Segreteria Organi istituzionali.

Art. 5 - Soggetto Responsabile

1. Il Responsabile della Trasparenza è competente dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, cura la pubblicazione dei dati sul sito internet del comune al fine di consentire la piena trasparenza e pubblicità delle situazioni patrimoniali degli amministratori.

Art. 6 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. Il competente ufficio cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui agli artt. 2 e 3.
2. L'autodichiarazione deve essere pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione Comunale all'interno della sezione denominata "Amministrazione trasparente" e sarà consultabile, dall'assunzione alla cessazione della carica per l'intera durata del mandato amministrativo.
3. La pubblicazione dei dati patrimoniali viene effettuata entro un mese dal termine di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 2.
4. Le autodichiarazioni di cui al comma 2 e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono inoltre depositate presso la Segreteria Organi istituzionali per l'intera durata del mandato sono liberamente consultabili.

Art. 7 - Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

1. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Segretario generale invita l'amministratore inadempiente a presentare la documentazione richiesta entro e non oltre 7 giorni.

2. Qualora persista l'inadempienza agli obblighi di cui sopra, il Segretario generale diffida per iscritto l'amministratore inadempiente a presentare l'autodichiarazione e/o integrare e/o correggere l'autodichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 20 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 3. La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale.
3. Nel caso in cui l'amministratore provveda a presentare e/o integrare l'autodichiarazione e/o integrare e/o correggere l'autodichiarazione già presentata, il Segretario generale provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Responsabile della Trasparenza senza necessità di applicazione di alcuna sanzione.
4. Trascorsi i 20 giorni dalla diffida ad adempiere e/o regolarizzare le autodichiarazioni presentate, il Segretario generale irroga all'amministratore inadempiente una sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 (cinquecento) a un massimo di € 10.000,00 (diecimila), così come di seguito specificato:
 - a) il mancato deposito anche di uno dei predetti documenti o informazioni o dati ovvero una apposita dichiarazione che motivi tale mancato deposito nel termine rispettivamente previsto per ciascuna delle fattispecie di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione di Euro 500,00 (cinquecento) per ognuno degli stessi documenti o informazioni o dati non depositati;
 - b) la non presentazione della dichiarazione del tutto negativa nel termine previsto nell'invito del Segretario Generale è punita con la sanzione di Euro 1.000,00 (mille);
 - c) la non presentazione della dichiarazione positiva anche in parte - diversa dalla fattispecie di cui alla precedente lettera a) - nel termine rispettivamente previsto per ciascuna delle fattispecie di cui all'art. 2 è punita con la sanzione di Euro 1.000,00 (mille);
 - d) la non presentazione di una dichiarazione positiva anche in parte - diversa dalla fattispecie di cui alla precedente lettera a) nel termine previsto nell'invito del Segretario Generale, è punita con la sanzione di Euro 1.000,00 (mille);
 - e) la omessa indicazione in una dichiarazione di un dato è punita con la sanzione da Euro 500,00 (cinquecento) ad Euro 1.000,00 (mille) per ogni informazione o dato omesso in proporzione al numero e alla rilevanza dei dati e delle informazioni omesse;
 - f) la non presentazione della integrazione o della rettifica è punita con la sanzione di Euro 2.000,00 (duemila);
 - g) ogni recidiva della stessa tipologia commessa nel corso dello stesso mandato è punita con la sanzione pari al doppio dell'importo massimo della sanzione rispettivamente prevista per la violazione ripetuta di cui alle predette lettere da a) a g).
5. L'ingiunzione di pagamento prevede che il pagamento sia effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione della stessa ingiunzione. Il pagamento è sospeso di diritto in caso di presentazione della richiesta di rateizzazione o di esenzione di cui ai commi successivi.
6. Su istanza del titolare interessato ovvero nel caso di mancato pagamento entro il termine previsto dal precedente comma, è disposta la compensazione tra l'indennità di carica o i gettoni di presenza maturati o maturandi e l'importo della sanzione pecuniaria comminata.
7. Il pagamento delle sanzioni può essere rateizzato, a scelta del titolare interessato, da un minimo di tre a trenta rate mensili di pari importo, ciascuna comunque non inferiore ad Euro 100,00 (cento) a condizione che sia prestata idonea polizza fideiussoria rilasciata da istituto di credito o assicurativo. Nella predetta rata è ricompresa la quota per interessi nella misura legale prevista dal codice civile.
8. Può costituire esimente per l'applicazione della sanzione una comprovata causa di forza maggiore che non ha consentito di adempiere ad uno degli obblighi relativi alla presentazione ovvero all'integrazione o alla rettifica della dichiarazione. L'esimente, su richiesta del titolare interessato da indirizzare al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e da presentare entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento, può essere ritenuta valida dal Consiglio comunale, il quale deve deliberare in merito entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e in tale periodo la riscossione è sospesa.

9. Nel caso che la sanzione non sia corrisposta in tutto o in parte nel termine previsto, previa diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni dalla data di notifica della diffida, si provvede alla riscossione forzata a norma di legge.
10. Tutti i provvedimenti attinenti alla determinazione, alla comminazione e alla riscossione delle sanzioni sono pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale.


Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il precedente Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri e degli Assessori comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19/07/2006.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 66 del 24/09/2014, divenuto esecutivo in data 22/10/2014.

Rho, 23/10/2014

Il Segretario Generale
Matteo Bottari



Il Sindaco
Pietro Romano



